



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2025

**Art. 9 Cost.: il topo e la montagna.
Cultura e natura
per un nuovo umanesimo**

di Laura Ronchetti

EDITORIALE SCIENTIFICA

ART. 9 COST.: IL TOPO E LA MONTAGNA. CULTURA E NATURA PER UN NUOVO UMANESIMO

di *Laura Ronchetti*

Professoressa associata di Diritto costituzionale
Università degli studi del Molise

SOMMARIO: 1. «QUEL RIDICOLISSIMO ARTICOLO» COSÌ «PREVEGGENTE»; 2. I TOR-
NANTI INTERPRETATIVI ATTRAVERSATI DAL «PAESAGGIO» IN CHIAVE SOCIALE E
CULTURALE; 3. LA «PARTE INVISIBILE» DEL PAESAGGIO DIVENUTA FIN TROPPO
TANGIBILE; 4. DIRITTI ECOLOGICI QUALE ALTERNATIVA EUROPEA AI DIRITTI
DELLA NATURA; 5. DIRITTI ECOLOGICI COME ESPRESSIONE DELLO SVILUPPO
DELLA CULTURA COSTITUZIONALE.

1. «Quel ridicolissimo articolo» così «preveggente»

L'art. 9 della Costituzione, sin dalle origini della Repubblica italia-
na, è stato guardato con sospetto, a tratti in modo altezzoso, da alcuni
costituenti¹ e da molti autorevoli commentatori². La sua versione arric-

¹ Noto l'intervento di Clerici, DC, in Assemblea Costituente, 30 aprile 1947, du-
rante l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte prima del
progetto di Costituzione ("Rapporti etico-sociali"): «mi pare che l'articolo sia super-
fluo, inutile ed alquanto ridicolo, tale da essere annoverato fra quelli che non danno
prestigio alla Costituente ed a questa nostra fatica (...) È inutile, perché vivaddio la
Costituzione afferma cose che possono essere controverse, ma che è necessario politi-
camente affermare come una novità, come una conquista; non cose che sono pacifiche.
Altrimenti, se dovessimo mettere nella Costituzione tutto ciò che è evidente e pacifico,
per quale ragione non dovremmo dire che la lingua che usiamo è la lingua italiana, e
che usiamo le lettere latine e le cifre arabe?».

² Cfr. le ricostruzioni di E. SPAGNA MUSSO, *Lo Stato di cultura nella Costituzione
italiana*, Napoli, 1961, che alludeva, pp. 55-56, a uno "Stato" che «riconosca l'esigenza,
in conformità alla propria forma, di tutelare che la formazione culturale del cittadino
avvenga nella forma più ampia e più libera»; F. MERUSI, *Art. 9*, in G. BRANCA (a cura
di), *Commentario della Costituzione*, vol. I, *Principi fondamentali Artt. 1-12*, Milano,
pp. 441 ss.; A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del pae-
saggio*, in AA.Vv., *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, II,
Firenze, 1969; M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, 1991; M.
CECCHETTI, *Art. 9*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di), *Commen-
tario alla Costituzione*, Torino, 2006.

chita nel 2022³ non è stata da meno raccogliendo severe critiche sotto molti profili, non da ultimo per la sua natura di «pericoloso precedente»⁴ di intervento su uno dei *Principi fondamentali*. Questi ultimi continuano a rappresentare, infatti, l'orizzonte di senso della Costituzione italiana⁵ e ancor più del costituzionalismo critico⁶ vantando caratteri talmente peculiari da essere in grado, dal punto di vista normativo, di risorgere anche dalle ceneri della dimenticanza e della trascuratezza.

La storia dell'art. 9 Cost. già lo dimostra: sebbene sottovalutato, la sua tardiva apparizione nella giurisprudenza costituzionale nel tramonto dei gloriosi anni dell'attuazione della Costituzione⁷ non ne ha impedito una progressiva interpretazione sempre più spostata verso una visione non estetizzante e contemplativa del paesaggio⁸ fino ad incorporare una prospettiva più ecocentrica delle forme della convivenza.

La sua «preveggenza»⁹, dunque, è oramai fuor di dubbio perché, se «a torto fu ritenuta di scarso rilievo e di non incisiva operatività, traduce una visione chiara, intesa a sollecitare il concorso di tutte le istitu-

³ Con la legge cost. n. 1.

⁴ Di «pericoloso precedente» parla G. AZZARITI, *Appunti per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1/2020, pp. 67-77. Si rinvia anche alle osservazioni critiche di C. DE FIORES, *Le insidie di una riforma pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2021, parte II, pp. 150 ss.

⁵ V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, sulla cui scia M. DELLA MORTE, F.R. DE MARTINO, L. RONCHETTI (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, Bologna, 2020.

⁶ Come è argomentato nel mio, *Al riparo dei Fondamentali: sovranità popolare e principi. Il caso del nuovo principio ecologico*, in A. APOSTOLI e G. AZZARITI (a cura di), *Diritto e Politica. Per un costituzionalismo critico*, in *Costituzionalismo.it*, Seminario, 2025, pp. 139-156.

⁷ Sebbene la prima comparsa dell'art. 9 come parametro di legittimità sia avvenuta solo con la sentenza n. 20 del 1978 in riferimento, però, alla sola promozione della ricerca, anche prima la dottrina coglieva le implicazioni di alcune pronunce per tutelare il valore del paesaggio.

⁸ F. SPANTIGATI, *Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del diritto dell'ambiente*, in *Riv. giur. ambiente*, n. 2/1999, p. 228, lamentava che «il paesaggio è una concezione estetica dell'ambiente, conforme alla cultura borghese e fascista degli anni Trenta. Un valore lontano dalle esigenze qualitative di esistenza nella società pluralista».

⁹ Di principio «preveggenze» parlava C. DESIDERI, *Paesaggio e paesaggi*, Milano, 2010, p. 63.

zioni, la cui sfera di attività possa toccare i detti valori» (così la sent. n. 921 del 1988) con riferimento all'intera originaria quadrinomia dell'art. 9: cultura, ricerca, paesaggio e patrimonio storico-artistico. Già i lavori in Assemblea costituente, con attenzione ai singoli denotati prescelti, ne sono una testimonianza: «la Repubblica»¹⁰, che «promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica», «tutela» «il paesaggio» che va a sostituire i precedenti, dall'eco weimariana, «monumenti naturali» e così come «il patrimonio storico e artistico della Nazione» soppianta gli iniziali «monumenti artistici e storici»¹¹.

La sinonimia tra “paesaggio” e “bellezze naturali”, infatti, è stata progressivamente superata a favore di una visione «estetico-culturale» (sent. n. 239 del 1982)¹², espressiva dell'unitarietà del secondo comma

¹⁰ Si abbandonò il soggetto Stato inizialmente proposto per impedire devoluzioni alle regioni della materia, come già era avvenuto nello Statuto siciliano. Per lasciare «impregiudicata la questione dell'autonomia regionale» (Assemblea costituente 1951, 3423) un «lungimirante» (cfr. CECCHETTI, *cit.*) Emilio Lussu propose di sostituire la parola Stato con quella di Repubblica. F. MERUSI, *cit.*, p. 438, afferma che «il termine Repubblica sta a indicare lo Stato ordinamento in tutte le sue possibili articolazioni, ne consegue che il compito di promuovere la cultura e la ricerca scientifica è attribuito ad ogni soggetto pubblico indistintamente nella misura e nei limiti ammessi dal proprio ambito di competenze».

¹¹ Cfr. anche A. LEONE, *Come nacque l'articolo 9*, in T. MONTANARI (a cura di), *Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente*, Torino, 2013, p. 183. Per un'interessante proposta di riallineamento all'art. 9 Cost. della disciplina attuale dei beni culturali si rinvia a A. PIACENTINI VERNATA, *La valorizzazione costituzionale del patrimonio culturale per una ricostruzione sociale della cultura*, Torino, 2025, che ricostruisce criticamente la storia della progressiva «privatizzazione o esternalizzazione della gestione del patrimonio culturale che ha finito inesorabilmente con l'intrecciarsi con la trasformazione del concetto stesso di valorizzazione», p. 30. Secondo l'A. questa torsione poggia sulla giuridica «netta distinzione tra funzione di “promozione”, intesa come “ogni attività diretta a suscitare e sostenere le attività culturali” e quella di “valorizzazione”, declinata come “ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione”», p. 30, insistendo sulla costituzionalizzazione dei «valori da trasmettere» sottesi «a un'accezione costituzionale della valorizzazione, ricavata, cioè, da una lettura sistematica della Costituzione alla luce del rapporto che intercorre tra l'art. 9 e il resto del testo costituzionale».

¹² C. DRIGO, *Ambiente e paesaggio*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Diritto costituzionale. Casebook*, Rimini, 2013, p. 655, considera la sentenza n. 239 il «primo significativo superamento» della concezione estetica, per aver individuato, nella nozione del paesaggio, «un valore estetico-culturale che vive e si realizza nello stesso raccordo tra paesaggio e patrimonio storico culturale voluto e dichiarato dal costituente» e che sarà ribadito ed approfondito nella successiva sent. n. 94/1985.

dell'art. 9¹³ in collegamento con lo sviluppo della cultura e della ricerca del primo comma, fino a estendersi al

riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività (...) Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse *naturali e culturali* [corsivo nostro]. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed *in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni* [corsivo nostro] (sent. n. 210 del 1987).

Il nuovo ultimo comma dell'art. 9, sancendo che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni», ha aggiunto un espresso vincolo di indirizzo politico alla storica tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione di cui al comma precedente che ha finora ispirato le più avanzate elaborazioni per analisi e proposte di senso sul territorio, sulla tutela ambientale e sul ruolo attivo e diretto della popolazione nella sua cura, ben oltre qualunque contenzioso sul riparto di competenza tra enti.

Se nel secondo comma dell'art. 9 l'indissolubile intreccio tra Natura e Cultura emerge plasticamente nel connubio tra bellezza naturale e pregio artistico, tra memoria storica e contesto paesaggistico in quelle reciproche implicazioni che, nel concetto di «tutela», richiedono «protezione» e «vigilanza» per il passato¹⁴ così come innovazione anch'essa rispettosa della bellezza per il futuro, nel nuovo terzo comma emerge, però, un più forte vincolo al mantenimento o al ripristino di un equilibrio ecologico che preservi l'ambiente nel suo insieme, con i suoi ecosistemi abitati e composti da tante biodiversità, compresa quella del genere umano con le sue differenti culture.

¹³ La stessa Corte cost., sent. n. 194 del 2013, riconosce che il codice dei beni culturali e del paesaggio si «autoqualifichi» (art. 1, comma 1) come normativa di «attuazione dell'articolo 9 della Costituzione».

¹⁴ Come espressamente detto in modo unanime in Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, discussione sui principî dei rapporti sociali (culturali) del 30 ottobre 1946.

Si chiude così il cerchio con l'apertura dell'art. 9 dedicata allo sviluppo della cultura e della ricerca, in un circolo virtuoso che andrebbe valorizzato con una lettura unitaria dell'intero articolo 9¹⁵: la prospettiva ecocentrica come parte della cultura popolare da riconoscere e valorizzare.

In quest'interpretazione armonica dell'intero articolato lo «sviluppo della cultura»¹⁶ del primo comma ritrova le origini ideali che mossero Concetto Marchesi, «quale autore di quel ridicolissimo articolo»¹⁷, a battersi in Assemblea costituente perché venisse considerata «materia costituzionale» la vasta diffusione della «cultura popolare», al di là dell'istruzione da assicurare¹⁸: l'aggettivo “popolare” non alludeva a culture locali o all'accezione del successivo uso di *pop*, ma intendeva indicare la necessità di alimentare le menti delle masse popolari in ogni luogo d'Italia a cominciare dalle campagne¹⁹. È vero che la Repubblica non deve promuovere, per dirla con Bobbio, una determinata «politica culturale»²⁰ ma viceversa una «politica della cultura» nel senso di «cultura, dunque, intesa soprattutto come senso critico, come strumento per una consapevole resistenza

¹⁵ M. CECCHETTI, voce *Art. 9*, cit.; ID, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, ha già elaborato una visione unitaria dell'art. 9 leggendo i suoi due originari commi all'interno di un comune contesto rappresentato «dal valore estetico-culturale in cui si manifesta l'esigenza di assicurare il progresso culturale della persona umana e della intera comunità civile».

¹⁶ Meuccio Ruini, AC, Assemblea, 22 dicembre 1947, p. 3570, segnalò il «concetto aggiunto dello sviluppo culturale in genere».

¹⁷ Concetto Marchesi così si autodefinì con intenti polemici il 30 aprile 1947 in Assemblea Costituente durante l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali». Con Marchesi era correlatore Aldo Moro: per una ricostruzione storica si rinvia a A. RAGUSA, *Costituzione e cultura Il dibattito in tema di beni culturali nei lavori dell'Assemblea costituente*, in *Storia e futuro*, n. 22/2010, pp. 2-27.

¹⁸ Cfr. dibattito in prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, discussione sui principî dei rapporti sociali (culturali) del 29 ottobre 1946.

¹⁹ Marchesi, *cit.*, aggiunge che «bisogna diffondere il libro sotto qualunque forma, non importa se catechismo o libro di novelle. Bisogna educare il popolo, e l'alfabeto è lo strumento fondamentale non solo agli effetti della elevazione spirituale e politica della gente, ma anche nei riguardi della produzione economica del Paese. Con biblioteche circolanti in tutti i villaggi, con insegnanti volanti nelle campagne, si potrà ottenere l'invocata diffusione della cultura popolare».

²⁰ N. BOBBIO, *Politica e cultura* (1955), Torino, 1974, p. 95. Si rinvia a T. GRECO, *Introduzione a N. Bobbio, Libertà dell'arte e politica culturale* (1953), in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2025, parte IV, pp. 1 ss.

al potere (...) accessibile a tutti i cittadini: cioè fornire a ognuno gli strumenti culturali per esercitare la propria sovranità»²¹. È altrettanto vero, come si tenterà di ricostruire oltre, che la cultura popolare è più vicina all'approccio ecocentrico di quanto dimostrino di essere le istituzioni, chiamate, ad esempio, in ogni parte del mondo a rispondere dei loro inadempimenti rispetto alle acquisizioni della ricerca e della tecnica sul cambiamento climatico, come dimostra lo sterminato contenzioso sul tema²². Questo contenzioso dimostra quanto la cultura raggiunta da un popolo sia intrinsecamente connessa alla «conquista della libertà di critica, della libertà interiore della ricerca scientifica»²³ e tecnica anche per tutelare il paesaggio, il patrimonio storico ed artistico, come ora espressamente anche gli ecosistemi che tengono insieme ambiente e reti sociali. La connessa questione della diffusione di populismi antiecologisti viceversa apre la complessa relazione tra transizione ecologica e principio di eguaglianza, ben mistificata da una ricostruzione oppositiva con i diritti sociali piuttosto che con gli indirizzi economici.

Lo spostamento durante l'Assemblea costituente dell'art. 9 dai rapporti etico-sociali ai *Principi fondamentali* intende sancire che cultura, ricerca, paesaggio, storia e arte concorrono a delineare «il volto della Repubblica» veicolando un contenuto giuridico sostanziale senza con ciò, però, recidere in alcun modo il legame che intercorre tra questi doveri costituzionali e la dimensione etico-sociale della Costituzione: obblighi inderogabili di fare e dare che connettono creazione umana e natura, ecologia ed economia, coinvolgendo nel merito e nel metodo la «cultura costituzionale»²⁴ nel suo insieme. Si tratta di doveri costitu-

²¹ T. MONTANARI, *Cultura e patrimonio nel progetto della Costituzione italiana: una lettura dell'articolo 9*, Relazione per la Scuola di cultura costituzionale, Padova, 2019, pp. 3 e 5. Cfr. più ampiamente ID, *Costituzione italiana: articolo 9*, Nuova edizione aggiornata, Roma, 2025.

²² Si rinvia a M. DI PIERRI, *Il contenzioso climatico. Origine, prospettive e questioni giuridiche*, Napoli, 2024 e, per quanto riguarda l'Italia, ID (a cura di), *La causa del secolo. La prima grande azione legale contro lo Stato per salvare l'Italia (e il pianeta) dalla catastrofe climatica*, Roma, 2021.

²³ Come ebbe a dire Tristano Codignola, 21 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, in Assemblea Costituente durante la discussione generale del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».

²⁴ A proposito del merito e del metodo della cultura costituzionale che è necessario «rianimare» si rinvia a G. AZZARITI, «Do the right thing!»: cultura costituzionale e dialoghi scientifici, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2003.

zionali che ricadono su tutta la Repubblica, ivi compresi i privati che la compongono, come dimostra da ultimo il «divieto» introdotto all'art. 41 Cost. dove la tutela dell'ambiente «assurge ora a limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica, il cui svolgimento non può “recare danno” – oltre che alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, come recitava il testo previgente dell'art. 41, secondo comma, Cost. – alla salute e all'ambiente» (sent. n. 105 del 2024).

Si tratta di un «divieto» in contrasto con il quale «nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un'azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività» in danno dell'ambiente (sent. 105 del 2024): la parola «divieto» sembrerebbe voler superare le ristrettezze del mero limite esterno all'iniziativa economica²⁵ sebbene questa rinforzata valenza normativa non abbia trovato applicazione nell'ossimorica decisione sul caso Priolo²⁶. Oltre a far leva sul «danno» che l'iniziativa economica privata non deve produrre, in particolare, si sarebbe potuto

²⁵ Cfr. O.M. PALLOTTA, *L'ambiente come limite alla libertà di iniziativa economica*, Milano, 2024.

²⁶ Come è noto, la sentenza n. 105 del 2024 interviene sul caso Priolo Gargallo dove insiste un depuratore delle acque industriali del c.d. polo petrolchimico siracusano. La questione era stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa nell'ambito di un procedimento relativo al sequestro degli impianti di depurazione, che a sua volta si iscrive in una più ampia indagine per disastro ambientale aggravato ipotizzato a carico di varie aziende petrolchimiche operanti nella zona, dubitando della legittimità costituzionale dell'art. 104-bis rientrando tra le Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale adottate nel 2023. Poco dopo, con decreto del presidente del Consiglio, si stabiliva che una delle società inquisite per disastro ambientale aggravato fosse di interesse strategico nazionale e che il depuratore di Priolo ne assicurasse la continuità produttiva. Il Gip dubitava che fosse tenuto ad autorizzare la prosecuzione dell'attività qualunque fossero le condizioni stabilite dal Governo e in particolare anche se queste non avessero offerto «adeguata tutela alla vita e alla salute umana, nonché all'ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi, privilegiando in modo eccessivo l'interesse alla continuità produttiva di impianti, per quanto considerati di interesse strategico nazionale» consistendo nel mero innalzamento dei valori-limite di emissione previsti dalla legge. La Corte, dopo aver valorizzato la revisione del 2022, da un lato, fornisce un'interpretazione costituzionalmente orientata tale per cui il bilanciamento, di competenza dell'esecutivo, deve basarsi su un procedimento amministrativo con previa istruttoria e successivo monitoraggio e certamente non può consistere in un abbassamento delle tutele stabilite con legge; dall'altro, con interpretazione additiva, aggiunge il termine di trentasei mesi sulla falsariga del “modello Ilva”.

Si sottolinea che pochi giorni dopo la decisione n. 105 il “modello Ilva” è stato condannato dalla Corte di giustizia, causa C-626/22, *Ilva e a.*, 25 giugno 2024.

valorizzare il riferimento alla «utilità sociale»²⁷ presente nello stesso art. 41, nozione che anticipa rispetto all'evento di degrado, l'esercizio di una libertà così centrale nei modi di produzione, nel modello di sviluppo che compromette gli equilibri ecologici²⁸.

2. I tornanti interpretativi attraversati dal «paesaggio» in chiave sociale e culturale

Le prime intuizioni sulle potenzialità dell'art. 9 Cost. sono state elaborate pensando all'urbanistica e ai suoi mai sopiti conflitti con l'archeologia e la storia dell'arte, oltre che con il paesaggio più in generale²⁹. Sebbene questo contrasto assuma i contorni di una diatriba in apparenza essenzialmente estetica, le implicazioni reciproche tra paesaggio, ambiente e urbanistica intesa anche come "antropizzazione del territorio" dovrebbero impedire di considerarli "settori" di intervento separati e distinti³⁰.

Dalla concezione crociana³¹ delle "bellezze naturali" al suo arricchimento socio-ambientale, però, bisognerà aspettare il dibattito pubblico sui limiti allo sviluppo³² perché il paesaggio cominci ad essere indicato come forma o modo di percepire il territorio, quindi quale

²⁷ *Inter alios* si rinvia a F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2005, che non dubita («non è dubitabile») della subordinazione della libera iniziativa economica privata all'utilità sociale.

²⁸ G. AZZARITI, *Appunto per l'audizione*, cit., sollevava l'interrogativo fondamentale: «Può l'iscrizione del diritto all'ambiente in Costituzione costituire un argine allo sviluppo e all'attività d'impresa non ecosostenibile? Questa la vera questione».

²⁹ S. SETTIS, *Paesaggio Costituzione cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Torino, 2010, pp. 179-193.

³⁰ Nel senso della netta distinzione si veda P. CARPENTIERI, *La nozione giuridica di paesaggio*, in *RTDP*, n. 2/2004, pp. 363 ss.

³¹ L'idea di paesaggio nota ai Costituenti era quella coniata da Benedetto Croce che, nella relazione alla legge n. 778 del 1922 firmata dallo stesso Croce, affermava che «per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico [il paesaggio] altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della Patria, coi suoi caratteri fisici particolari [...] con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e sono pervenuti a noi».

³² D.H. MEADOWS, D.L. MEADOWS, J. RANDERS, W.W. BEHRENS, *The Limits to Growth*, Ginevra, 1972, *I limiti dello sviluppo*, trad.it. e cura di Filippo Macaluso, Milano, 1972.

«frutto della continua interazione della natura e dell'uomo»³³ e quale aspetto giuridico del problema ambientale³⁴.

Il paesaggio come espressione della questione ambientale assumerà ulteriori connotati socio-sanitari, infatti, quando il territorio sarà devastato da un certo tipo di sviluppo industriale: dopo la catastrofe di Seveso del 1976 matura nella magistratura ordinaria un'interpretazione costituzionale che affiorerà nella giurisprudenza della Consulta soltanto negli anni Ottanta del Novecento. Allora l'art. 9 sarà letto in sinergia con gli articoli 3 e 32 a contrappeso dell'iniziativa economia ex art. 41: danno ambientale e ambiente salubre in effetti sono le due punte di diamante dell'estensione della portata semantica del «paesaggio».

Per quanto si tratti di un'impostazione decisamente apprezzabile, tuttavia, il compito della Repubblica pare così concentrarsi a valle di una situazione in cui l'ecosistema è già talmente compromesso da colpire direttamente anche la componente umana nel suo diritto inviolabile alla salute, se non alla vita³⁵. Una tutela ambientale che poggia sul diritto alla salute, infatti, è intrinsecamente tardiva perché posticipa l'intervento a danno già compiuto, ipotecando in tal modo l'esercizio dei diritti fondamentali degli "inquinati"³⁶: la definizione di ambiente salubre, dunque, colloca la tutela ambientale quale limite troppo esterno ad alcune libertà, con particolare riferimento al diritto di proprietà e alla libera iniziativa economica. Le attività di bonifica sulle quali tante aspettative sono state riposte, anche qualora accompagnate da risarcimento, inoltre hanno nei decenni dimostrato la loro inadeguatezza in termini di effettivo ripristino dell'ambiente, imponendo un ripensamento degli spazi di agibilità senza freni della libera iniziativa economica in voga nella globalizzazione neoliberista.

Solo pochi anni fa la questione è maturata dal punto di vista giuridico: il rapporto presentato nel 2020 su *Environmental Protection*

³³ A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, cit.

³⁴ M.S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in RTDP, 1973, pp. 15 ss.

³⁵ Come evidenziato nel mio, *Il bilanciamento tra tutela dell'ambiente e garanzia dei diritti costituzionali. Per un eco-costituzionalismo in nome della giustizia ambientale*, in M. CECCHETTI, L. RONCHETTI e E. BRUTI LIBERATI, *Tutela dell'ambiente: diritti e politiche*, Napoli, 2021, pp. 59 ss.

³⁶ Cfr. da ultimo S. BUCCINO, "Lo scopriremo vivendo": danni avvenuti e danni a venire tra tutela costituzionale dell'ambiente e diritto al clima, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2025, parte III, pp. 67 ss.

and Human Rights in sede di Consiglio d'Europa³⁷, considerando la nozione di ambiente salubre troppo poco stringente, suggerisce per lo meno di rafforzare l'aggettivazione dell'ambiente da tutelare al fine di evitare che i giudici considerino il riferimento all'*healthy environment* come connesso alla sola salute della popolazione oramai colpita dal degrado ambientale, non all'ambiente in sé: si propone di parlare sia di un *sound environment* per indicare un prodotto e un processo produttivo che, dall'inizio alla fine, sia in essenziale armonia con il suo ambiente e i connessi fattori ecologici, sia di *safe, clean, healthy and sustainable environment*³⁸.

Un terzo arricchimento semantico avverrà, invece, quando sarà maturata la riflessione sul diritto di proprietà, in particolare sui modi di possedere i "beni comuni" in cui la proprietà condivisa valorizzata dalla partecipazione di un'intera collettività si riversa nella giurisprudenza costituzionale sugli usi civici³⁹, messi a repentaglio dall'inarrestabile pretesa di consumo del suolo e delle sue risorse⁴⁰. È proprio sui maldestri tentativi di "liquidare" gli usi civici⁴¹ che la Corte costituzionale ribadisce «l'interesse della collettività generale alla [loro]

³⁷ E. LAMBERT, *Environmental Protection and Human Rights*, Introductory Report to the High-Level Conference prepared at the request of the Steering Committee for Human Rights (CDDH), Strasbourg, 27 February 2020, p. 2.

³⁸ Assemblea delle Nazioni Unite, *Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, A/73/188, 19 luglio 2018.

³⁹ Gli usi civici hanno ritrovato attualità in seguito alla legge n. 168 del 2017 e al connesso contenzioso sui beni collettivi e sul loro uso: il regime giuridico degli usi civici è caratterizzato da varie forme di indisponibilità, come quella della inalienabilità, dell'imprescrittibilità e dell'insuscipibilità, che possono essere superate tramite le procedure previste dalla legge ad opera del Commissario per la "liquidazione" degli usi civici. La legge inserisce la conservazione degli usi civici nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, secondo una linea in precedenza fatta propria anche dalla legge Galasso del 1985 e già riconosciuta dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 133 del 1993 e n. 46 del 1995 proprio in attuazione dell'art. 9 Cost. con, da un lato, l'introduzione di vincoli diversi e più penetranti e, dall'altro, la sopravvivenza del principio per cui eventuali mutamenti di destinazione devono essere compatibili con l'interesse generale della comunità che ne è titolare. Si rinvia a P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Macerata, 2019.

⁴⁰ E. OSTROM, *Governare i beni collettivi*, Venezia, 2006; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013.

⁴¹ Come è noto, gli usi civici sono antichi diritti, nonché forme, più o meno tradizionali, di godimento collettivo della terra spettanti a una collettività di persone che può essere formata da abitanti di un Comune o di una frazione di esso o da appartenenti ad una associazione.

conservazione (...) per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio» in una lettura congiunta con il principio dello sviluppo della persona basata sulla «connessione inestricabile dei profili economici, sociali e ambientali» (sent. n. 210 del 2014) e in nome «anche di interessi superindividuali di carattere generale, connessi con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e culturale del Paese» (sent. n. 228 del 2021). Si tratta di un

processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale (sent. n. 179 del 2019);

proprio questo processo evolutivo solleciterà la Corte a parlare di «*preservazione del carattere ecologico* [corsivo nostro]» dei beni civici (sent. n. 70 del 2020). La crisi della biodiversità intrinsecamente connessa alla preservazione del suolo, così imprescindibile per il benessere umano, d'altra parte, è di tale portata da essere definita la sesta grande estinzione di massa⁴².

Appare ora necessario metabolizzare, però, un quarto salto semantico sollecitato dalle evidenze delle scienze della terra che sono in grado di dimostrare il cambiamento climatico in corso e di prevedere al di sotto di quale soglia di surriscaldamento il pianeta debba mantenersi prima di raggiungere *tipping points*: "punti di non ritorno" della crisi ecologica, vale a dire le soglie dei diversi sistemi ambientali superate le quali si originerebbero cambiamenti biosferici rapidi, significativi e irreversibili con accelerazione delle emissioni di gas serra naturali,

⁴² Si riportano le rivelatrici parole di F. DE LEONARDIS, *Ambiente, biodiversità, ecosistemi: riflessioni sull'art. 9 Cost.*, in *Nuove Autonomie*, n. 3/2024, pp. 498-499: «la necessità di tutelare la biodiversità nasce dalla presa di consapevolezza che, come dimostra la gran parte dei dati tecnico-scientifici, è stato alterato il 75% degli ecosistemi terrestri e il 66% degli ecosistemi marini e che, continuando con gli attuali ritmi di trasformazione del territorio, il 90% degli ecosistemi sarà presto compromesso in maniera significativa. Trattandosi di un tasso di estinzione di specie e sottospecie da cento a mille volte superiore alla media delle estinzioni della storia del pianeta, la gran parte degli scienziati conclude che siamo di fronte alla sesta grande estinzione di massa, che ha la peculiarità di essere causata in misura principale dalle attività umane».

conseguente aumento della temperatura terrestre, effetti di feedback auto-rinforzanti interattivi, ossia autoriscaldamento⁴³.

Sotto questo profilo il diritto internazionale ha preso il sopravvento su ogni riflessione costituzionalistica, sebbene la tappa del 2030⁴⁴ e la meta del 2050⁴⁵ come anno del raggiungimento della neutralità climatica⁴⁶, tuttora fatte proprie dal c.d. New Green Deal⁴⁷, spingano verso un'estroversione del carattere ecologico dell'art. 9 della Costituzione messo in connessione con gli articoli 2 e 3 da un lato, 41 e 42 dall'altro.

Tutto ciò richiede uno «sviluppo della cultura» popolare e costituzionale in prospettiva ecocentrica.

3. La «parte invisibile» del paesaggio divenuta fin troppo tangibile

Gli squilibri ecosistemici che determinano il surriscaldamento globale sono usciti dall'invisibilità⁴⁸ a causa delle ben percepite catastro-

⁴³ V Rapporto del Panel Intergovernativo dell'ONU sui cambiamenti climatici (IPCC AR5, 2014).

⁴⁴ L'obiettivo per il 2030 è la riduzione del 55% delle emissioni nette di gas serra rispetto al 1990.

⁴⁵ Nella famosa sentenza *Neubauer* del Tribunale costituzionale tedesco, 24 marzo 2021, infatti, si afferma che «ogni tipo di libertà potrebbe essere condizionata da queste future riduzioni obbligatorie, perché quasi tutti gli aspetti della vita umana sono ancora associati all'emissione di gas serra e quindi sono minacciati dalle restrizioni drastiche che si dovranno attuare dopo il 2030» e aggiunge come a una generazione non dovrebbe essere permesso di «consumare buona parte del bilancio di anidride carbonica sostenendo un onere relativamente leggero, laddove ciò comporti per le successive generazioni il dover sopportare un onere più radicale ed esporre le loro vite a una più ampia perdita di libertà». Cfr. A. Di MARTINO, *Intertemporalità dei diritti e dintorni: le scelte argomentative del Bundesverfassungsgericht nella sentenza sul clima e le interazioni con i processi democratici*, in *Diritti comparati*, n. 2/2023, p. 57.

⁴⁶ La neutralità climatica è un concetto più ampio di neutralità carbonica perché significa raggiungere un equilibrio tra le emissioni di gas serra e la loro rimozione dall'atmosfera, mentre la neutralità carbonica si concentra solo sul bilanciamento delle emissioni di anidride carbonica.

⁴⁷ Noto è il ridimensionamento e rallentamento del New Green Deal, fortemente osteggiato dai populismi di destra financo nelle misure più «innocue» come le norme anti *greenwashing* della direttiva *Green Claims*. Serie criticità in termini sociali, tuttavia, sono innegabili, come argomenta N. DE SADELEER, *Balance Moderado Del Pacto Verde Europeo: ¿vaso Medio Vacío o Medio Lleno?*, in *Actualidad Jurídica Ambiental*, 2024, pp. 1 ss.

⁴⁸ Di parte invisibile del paesaggio per includere l'ambiente parla PREDIERI, *cit.*, p. 507.

fi che questo comporta: non più mere analisi e previsioni scientifiche semplicemente ignorate, ma condizioni di esistenza talmente drammatiche per la parte della popolazione più vulnerabile che chiamano in causa direttamente la “protezione civile”. Questo spiega l’esigenza di nominare espressamente la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali⁴⁹, accompagnandola con una serie di specificazioni che si propone di leggere come superamento dell’approccio antropocentrismo tuttora vigente nel diritto ambientale⁵⁰ per passare a una visione ecocostituzionalista⁵¹: sia chiaro che questo salto di paradigma non riduce affatto il ruolo e la centralità degli esseri umani nell’ordinamento giuridico, affidando loro, viceversa, il mantenimento in equilibrio degli ecosistemi per la stessa possibilità di riproduzione del genere umano⁵².

L’approccio ecocentrico di un nuovo principio ecologico che “sigilla” i valori sanciti nell’intero art. 9 può far leva sulle varie sfaccettature della questione ambientale con particolare riferimento alla «biodiversità»⁵³ comprensiva della diversità culturale umana. L’irrelata connessione con gli esseri umani quale parte della biosfera è confer-

⁴⁹ A. MORRONE, *L’«ambiente» nella Costituzione. Premesse di un nuovo «contratto sociale»*, in Atti del Convegno Aidambiente del 28 gennaio 2022, *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente*, Napoli, 2022, p. 91; R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *Federalismi.it*, 6 aprile 2022; M. CECCHETTI, *Virtù e limiti degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti Supreme e Salute*, n. 1/2022; D. AMIRANTE, *La reformette dell’ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in *DPCE*, n. 2/2022, IX.

⁵⁰ S. GRASSI, *La cultura dell’ambiente nell’evoluzione costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 3/2023, pp. 216-254, p. 222, invece, afferma che «certamente il richiamo a termini propri delle scienze ambientali conferma che il nuovo principio indica il rispetto della natura come valore in sé, quale elemento fondante dell’intero ordinamento. Ma questa impostazione non sembra andare al di là dell’indicazione dell’ambiente come presupposto per l’esercizio dei diritti dell’uomo, sottolineando il profilo dei doveri di solidarietà a garanzia della natura e degli equilibri ecologici. Il valore delle risorse e degli equilibri ambientali resta comunque ancorato all’impostazione antropocentrica, che prevale in quasi tutte le costituzioni vigenti e nel diritto internazionale ed europeo».

⁵¹ Sia permesso rinviare al mio *Ecocostituzionalismo*, Napoli, 2024.

⁵² Troppo sottaciuta è la ricaduta della crisi ecologica, qualunque sia la forma a cui ci si riferisca, ambientale in senso tradizionale o climatica, sulla capacità stessa di riproduzione del genere umano, come argomento in *Ecocostituzionalismo*, cit., in particolare pp. 33 ss.

⁵³ Valorizza i riferimenti alla biodiversità e agli ecosistemi D. PORENA, “*Anche nell’interesse delle generazioni future*”, in *Federalismi.it*, 2022, XV, p. 123; R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, n. 3/2023, p. 139, le definisce «parti costitutive» dell’ambiente.

mata dalla parola «generazioni» dell'umanità⁵⁴, non solo quelle attuali ma «anche» quelle «future»⁵⁵. L'«intrusiva»⁵⁶ disposizione sugli «animali», d'altra parte, esprime la volontà di citare espressamente anche gli esseri sensienti non umani quale parte del *bios*⁵⁷. È soprattutto il plurale «ecosistemi», però, che – oltre a essere più coerente con il linguaggio dell'ecologia rispetto al singolare usato all'art. 117, comma 2, lett. s) – è termine tipico dell'approccio ecologico: nel suo irrelare *bios* e *geo* colloca gli esseri umani nel vivente, nel mondo del biologico che si conforma in riferimento non solo al resto dei viventi ma anche alla materia abiotica.

Non mancano, dunque, le argomentazioni per leggere il nuovo ultimo comma dell'art. 9, non quale mera novazione di quanto già egregiamente elaborato dalla Corte costituzionale, quanto piuttosto come il *quid novi* di un vero e proprio «principio ecologico».

A ben vedere la Corte costituzionale, nella stessa pronuncia n. 105 del 2024, nonostante l'innegabile debolezza dei suoi effetti, individua un'innovazione nella consacrazione del «mandato di tutela» dell'ambiente: dopo aver ribadito che è un «bene unitario» che conosce «sue specifiche declinazioni» citate direttamente in Costituzione come la tutela della biodiversità e degli ecosistemi e che è «naturalmente con-

⁵⁴ M.A. GLIATTA, *Ambiente e Costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2021, parte I, pp. 102 ss.

⁵⁵ Questione da anni sollevata da R. BIFULCO, *Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in AA.VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, I, Torino, 2005, p. 297; ID, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, «è una novità importante» secondo A. D'ALOIA, *Crisi climatica. Il futuro è già adesso?*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2023, p. 5, che ha riflettuto molto sulla giustizia intergenerazionale in ID, *Generazioni future (voce)*, in *Enc. del Dir., Annali*, IX, Milano, 2016, in particolare pp. 382 ss. e ID, *Bioetica processuale, ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione*, in *Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto*, Special Issue n. 2/2019, pp. 657 ss.

⁵⁶ La riserva alla legge «dello Stato» si pone ad anomala integrazione del riparto di competenza tra enti.

⁵⁷ F. RESCIGNO, *Esseri animali o 'persone non umane'*, in *Diritti comparati*, 16 settembre 2023, p. 2, sostiene che «il riconoscimento degli esseri animali quali esseri senzienti costituisce l'evoluzione di un trend europeo risalente nel tempo e di grande importanza; tuttavia un'attenta lettura dell'intera previsione dimostra ancora lo spirito di compromesso sotteso a tale previsione, per cui l'innovazione europea non va ad incidere su fenomeni problematici, come le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume, rimessi alla discrezionalità dei singoli Stati membri».

nesso» al «paesaggio», l'ambiente ha ora un suo riconoscimento autonomo la cui «efficace difesa» «vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi».

La questione di come attivarsi resta, però, aperta: rimanendo fedeli all'impianto attuale del diritto ambientale o piuttosto ripensando alla radice il nostro rapporto con l'ambiente inteso come ecosistema di ecosistemi?

La postura prescelta davanti a questo interrogativo dovrebbe poggiare sulla Costituzione letta nella sua trama dei principi fondamentali dove l'art. 9 è strettamente irrelato con gli articoli 2 e 3 per promuovere una più esigente effettività di tutti i diritti costituzionali.

Basti considerare che il deterioramento dell'ambiente è un innegabile moltiplicatore di diseguaglianze perché la crisi ecologica colpisce più severamente alcune parti della popolazione: anche a prescindere dalla dimensione globale in cui sono oramai innegabili le migrazioni c.d. "ambientali", a livello nazionale le conseguenze negative si abbattano prevalentemente, infatti, dove la composizione sociale della popolazione è attraversata da nette razzializzazioni o comunque è caratterizzata dalla prevalenza di strati sociali poveri o da comunità di lavoratori salariati⁵⁸. Questa consapevolezza dovrebbe smentire l'infondata retorica della classe agiata *green* che agisce contro il popolo così come la smentisce la storia di impegno politico, culturale e di richiesta di giustizia dal basso che caratterizza la questione ambientale, a partire dalle donne di Manfredonia⁵⁹ passando per le vicende

⁵⁸ Secondo la relazione dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, *Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe*, 2019, in eea.europa.eu, la distribuzione delle minacce ambientali e il loro impatto sulla salute umana rispecchiano fedelmente le differenze di reddito, disoccupazione e livelli di istruzione in Europa: «i rischi ambientali più elevati si riscontrano di frequente in soggetti e in popolazioni, o in sottogruppi di popolazioni, più svantaggiati a livello socioeconomico (per esempio, nei residenti dei quartieri più vicini agli impianti industriali e maggiormente esposti alle emissioni degli impianti industriali)».

⁵⁹ Resta esemplare il caso di Manfredonia di Puglia, in un'area del Sud Italia affetta da alta disoccupazione ed emigrazione cronica nonché caratterizzata dall'attività petrolchimica sul proprio territorio, per gli effetti a catena della contaminazione da arsenico subita in modo particolare a cominciare nel 1976 di cui la popolazione restò ignara per decenni e contro la quale si mobilitarono le donne arrivando fino alla Corte Edu, *Guerra and others v. Italy*, (116/1996/735/932), 19 febbraio 1998. Si rinvia alla ricostruzione di S. BARCA, *Pane e veleno. Storie di ambientalismo operaio in Italia*, in *Zapruder*, n. 8/2011, pp. 100 ss.

Ilva⁶⁰ fino ad arrivare alla “terra dei fuochi”⁶¹. Quel che difetta tuttora, però, è la riflessione sulla redistribuzione dei costi sociali ed economici della “transizione verde” in modo che la giustizia ambientale contro le disuguaglianze prodotte dalle crisi ecologiche di qualunque natura sia accompagnata da una profonda azione di giustizia sociale.

Tutto ciò richiede una sorta di rivoluzione culturale che sia in grado di metabolizzare l’approccio ecocentrico per ripensare il diritto ambientale alla luce del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale degli esseri umani. La pari dignità sociale, infatti, resta è il fulcro intorno al quale declinare l’approccio ecologico dal punto di vista degli esseri umani. Se l’obiettivo resta assicurare la pari dignità sociale delle persone liberandole dal moltiplicatore di vulnerabilità rappresentato dalla crisi ecologica, è opportuno valorizzare l’art. 9 come “norma snodo” tra gli articoli 2 e 3, da un lato, e il 41 e il 42, dall’altro⁶².

⁶⁰ Cfr. le numerose condanne per l’Italia a partire dal caso *Cordella e altri c. Italia*, 24 gennaio 2019, (analoga la causa *Lina Ambrogi Melle e altri c. Italia*, 24 gennaio 2019) nel quale 180 cittadini (di cui 161 sono stati dichiarati ammissibili) che vivono nella città di Taranto e nei suoi dintorni lamentavano l’impatto, scientificamente provato, delle emissioni tossiche prodotte dall’impianto siderurgico locale (Ilva) sull’ambiente e sulla salute della popolazione locale senza che le istituzioni facessero il necessario per tutelare la loro salute e benessere, la loro qualità della vita privata. I ricorrenti hanno ottenuto la condanna dell’Italia per violazione dell’art. 8 Cedu senza, però, significativi cambi di passo dalla nostra Repubblica al punto che la Corte Edu è tornata a condannare l’Italia il 5 maggio 2022 nella causa *Ardimento e altri c. Italia* (ricorso n. 4642/17) con altri 3 casi (n. 37277/16 A.A. e altri c. Italia; n. 48820/19 *Briganti e altri c. Italia* e n. 45242/17 *Perelli e altri c. Italia*), promossi da cittadini residenti nel capoluogo ionico e da lavoratori dell’acciaieria. La Corte torna a ribadire che lo Stato italiano non è stato in grado di assicurare «il giusto equilibrio tra, da una parte, l’interesse dei ricorrenti a non subire gravi danni all’ambiente che possano compromettere il loro benessere e la loro vita privata e, dall’altra, l’interesse della società nel suo insieme» (§ 174).

Anche la Corte di giustizia, causa C-626/22, *Ilva e a.*, 25 giugno 2024, ha emesso una sentenza storica contro le violazioni della direttiva sulle emissioni industriali compiute dallo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, considerata alla stregua dello Stato italiano.

⁶¹ Su ricorso di 41 residenti individuali e ben cinque organizzazioni rappresentative, nella sentenza *Cannavacciuolo and others v. Italy*, n. 51567/14, 30 gennaio 2025, la Corte Edu, anche facendo espresso riferimento alla modifica dell’art. 9 e dell’art. 41, ha condannato l’Italia per la disastrosa gestione della c.d. terra dei Fuochi definito come «fenomeno di inquinamento diffuso e su vasta scala derivante non da un incidente isolato, ma dallo scarico illegale, dal seppellimento e/o abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e urbani, spesso associato al suo incenerimento, effettuato nel corso di decenni, in maniera frequente descritto come “sistematico”» (§§ 16, 68, 73 e 148).

⁶² Cfr. Cass., Sez. III Civ. 19 giugno 1996, n. 5650, in *Riv. giur. amb.*, 1997, p.

4. Diritti ecologici quale alternativa europea ai diritti della Natura

Nel ritenere centrale il collegamento tra principio ecologico e l'art. 3 Cost. non si intende certamente trascurare le connessioni tra le responsabilità istituzionali individuate nel terzo comma dell'art. 9 e il principio personalista *ex art. 2*⁶³ che individua doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale: di tale natura è il dovere che ricade su ogni soggetto dell'ordinamento di tutelare l'ambiente e, quindi, l'obbligo di solidarietà nel contribuire al mantenimento dell'equilibrio ecosistemico al fine preservare i presupposti esistenziali indispensabili per poter godere effettivamente di tutti i diritti costituzionali. La natura di dovere prevale su qualsiasi pur comprensibile e non ignorabile aspirazione al proprio individuale benessere: resta inteso che si tratti di una precomprensione del limite intrinseco a qualunque libertà in uno stato di diritto costituzionale che spetta alle istituzioni far rispettare e alla cultura promuovere e veicolare.

Per comprendere la portata di tali doveri è necessario ripensare ontologicamente il soggetto di diritto come persona incarnata, situata, sessuata⁶⁴ ma anche quale parte di un intero ecosistema. Ciò significa che con il deterioramento ecologico degrada anche la qualità della vita della persona. Non mancano, infatti, diffuse critiche a un'impostazione radicalmente antropocentrica⁶⁵ in base alla quale noi siamo i soggetti di diritto e la Natura è composta da singoli possibili oggetti di nostra proprietà, a nostro uso e consumo, finendo per confinare la tutela dell'ambiente alla protezione di un habitat, distinto e separato dagli esseri umani, salvo che non finisca per compromettere la salute delle persone. Si badi, però, che giustamente la revisione dell'art. 41 distin-

679, secondo cui «la tutela dell'ambiente come bene giuridico (...) trova la sua fonte genetica (...) direttamente nella Costituzione, attraverso il combinato disposto degli artt. 2, 3, 9, 41 e 42».

⁶³ M. PIERRI, *Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana*, in *Diritto dell'ambiente*, n. 2/2022, pp. 234 ss., in particolare pp. 290 ss., si interroga su «il “limite antropocentrico” nella prospettiva del personalismo costituzionale “attualizzato” e l'ambiguità (apparente) della riforma».

⁶⁴ M. SVAMPA, *Feminismos ecoterritoriales en América Latina. Entre la violencia patriarcal y extractivista y la interconexión con la naturaleza*, in *Fundación Carolina, Documentos de Trabajo* 59/2021, ottobre 2021, pp. 1-30.

⁶⁵ Questione sollevata con lungimiranza da J. LUTHER, *Antropocentrismo e biocentrismo nel diritto dell'ambiente in Italia e in Germania*, in *Politica del diritto*, 1989.

gue «salute» e «ambiente» quali limiti all'iniziativa economica. Come già sottolineato, sebbene il diritto all'ambiente salubre, intrecciando l'art. 9 con l'art. 32, resti una nozione giuridica molto preziosa⁶⁶, finisce comunque per spostare la tutela a valle del degrado, quando oramai si è prodotto un "danno ambientale" che si ripercuote non solo sulla salute delle persone ma sull'esercizio stesso di tutti i diritti.

Nella prospettiva "antropocentrica", infatti, la Natura è una categoria «residuale» rispetto al diritto⁶⁷, perché concepita come fenomeno extra-giuridico separato dalla dimensione umana. In questa visione si finisce, da un lato, per "naturalizzare" della Natura negando l'artificialità culturale del rapporto *tra* esseri umani e natura; dall'altro, si perde di vista che gli esseri umani sono organismi biologici, componenti dell'ecosistema.

C'è chi, senza rinnegare lo sguardo antropocentrico del genere umano sulla natura, propone «la categoria di "antropocentrismo dei doveri"»⁶⁸ che da predatorio assumerebbe una postura custodiale. In Assemblea costituente, d'altra parte, già si diceva che «noi possiamo considerarci in qualche modo i depositari e i consegnatari responsabili di così incomparabile tesoro»⁶⁹. In quest'ottica la natura resta ancora oggetto ma «non più di sfruttamento e depredazione, bensì di attenzione, cura e custodia ecologica da parte dell'uomo, che si pone in una posizione di responsabilità nei confronti dell'intera comunità terrestre»⁷⁰.

Il principio ecologico, invece, costringe a una nuova lettura più complessa del principio personalista e della pari dignità sociale perché impone di ripensare la stessa ontologia del concetto di persona e delle formazioni sociali nell'ambito di una più generale «sfida cognitiva»⁷¹

⁶⁶ M. LUCIANI, *Il diritto costituzionale alla salute*, in *Diritto e società*, 1980, p. 792, giustamente scriveva che «la salute non può oggi che coincidere con una situazione tendenzialmente generale di benessere dell'individuo, derivante dal godimento di un complesso di opportunità tra le quali quella di poter usufruire di un ambiente salubre si pone come preminente».

⁶⁷ L. FERRAJOLI, *Perché una Costituzione della Terra?*, Milano, 2021; ID, *Per una Costituzione della Terra*, in *Teoria Politica*. Nuova Serie Annali, n. 10/2020, pp. 39-57.

⁶⁸ C. TRIPODINA, *Per un antropocentrismo dei doveri. Una proposta teorica*, in *Corti Supreme e Salute*, 2025, pp. 287 ss.

⁶⁹ Deputato Di Fausto AC, Assemblea, 4 giugno 1947, pp. 4443-4444.

⁷⁰ C. TRIPODINA, *Per un antropocentrismo dei doveri*, cit., p. 287.

⁷¹ M. PETTERS MELO, *L'Antropocene come sfida cognitiva per la teoria costituzionale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2/2024, p. 897 ss.

che il costituzionalismo critico deve affrontare: l'appartenenza degli esseri umani al mondo del *bios* costringe a considerarci parte dell'ecosistema e non meri soggetti esterni artificialmente costruiti dal diritto e dall'economia. Se la persona come singolo e come membro di formazioni sociali gode di diritti inviolabili – e questi sono minati nei loro stessi presupposti esistenziali dagli squilibri ecologici connessi a eccessiva antropizzazione del territorio, dalle compromissioni dovute alla sovrastante tutela dell'iniziativa economica anche laddove questa abbia già recato dimostrati danni pressoché irreversibili, dall'aumento delle diseguaglianze patite da alcuni gruppi sociali maggiormente esposti alle conseguenze del degrado ambientale e climatico – è necessario interrogarsi sulle situazioni giuridiche coinvolte.

Appare inevitabile, quindi, un salto culturale delle scienze umane, a cominciare dal diritto, che prenda atto che ogni disequilibrio degli ecosistemi è deterioramento delle nostre stesse “condizioni di esistenza” e, quindi, delle precondizioni per l'effettivo godimento dei diritti.

Molte le riflessioni sul tema sollecitate dalla prospettiva dei diritti della Natura d'ispirazione latinoamericana⁷². Il superamento della prospettiva dicotomica Umanità/Natura a favore di una visione eco-centrica non significa, però, che la strada europea sia quella di antropomorfizzare la Natura o il territorio. Anzi, viceversa, la soggettivazione della Natura negli ordinamenti europei potrebbe, per eterogenesi dei fini, continuare a far concepire la Natura come “l'altro” da noi, trascurando le interdipendenze ecologiche e le interrelazioni tra natura ed esseri umani. Parlare di Natura, dunque, potrebbe addirittura rafforzare la convinzione che esista una distinzione tra Natura e Cultura, mentre viceversa il concetto stesso di natura è una nozione culturale convenzionale che, infatti, non è universale ma differisce molto tra diverse società.

La matrice culturale della personificazione della Natura, inoltre, è collegata alla lotta delle popolazioni indigene portatrici di millenarie culture ecocentriche in particolare in America latina. Il «formante culturale indigeno nella personificazione della Natura»⁷³, infatti, è emerso

⁷² D.R. BOYD, *I diritti della natura. Una rivoluzione giuridica che potrebbe salvare il mondo*, Fondazione Heinrich Böll, Colombia, 2020. Da ultimo si segnala la call della Cambridge University Press su *The rights of Nature*.

⁷³ L.A. NOCERA, C.J. MOSQUERA ARIAS, *I diritti della Natura e il ruolo della dimensione culturale nella giurisprudenza di Colombia ed Ecuador*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2/2023, pp. 917 ss.

in particolare grazie alla partecipazione diretta dei rappresentanti delle comunità indigene alle assemblee costituenti dei paesi latino-americani. Ha senso indirizzarci verso quel «diritto selvaggio»⁷⁴ che offre fondamento giuridico alla relazione tra ambiente e comunità umana attribuendo alla Terra e ai suoi elementi non umani la titolarità di diritti, tutelati da una *Earth jurisprudence* che sancisce i limiti dei diritti umani in nome di interessi collettivi superiori?

A mio parere la pur necessaria «rivoluzione giuridica»⁷⁵ europea, in assenza di soggetti politici di questo tipo, non dovrebbe assumere le forme dei «diritti della Natura»⁷⁶ in quanto tale. L'approccio ecocentrico è, infatti, fondamento di qualunque c.d. «scienza della terra» che considera l'ecologia uno strumento epistemologico imprescindibile. Non c'è, dunque, alcun bisogno di attribuire personalità giuridica direttamente agli elementi naturali non umani. La riflessione giuridica che intenda arricchirsi dell'episteme ecologico, piuttosto, può tracciare nuovi percorsi ermeneutici che si basino sulla configurazione di figure giuridiche soggettive che fondino veri e propri diritti ecologici garantiti, in nome della pari dignità sociale, dai doveri di solidarietà politica, economica e sociale il cui adempimento è inderogabile da parte di ciascuno e che spetta alle istituzioni perseguire, pretendere e far valere.

Non, quindi, diritti della Natura in quanto tale come entità separata da noi, né soltanto una rilettura di tutti i diritti in chiave ecologica, ma un diritto ecologico multidimensionale al punto da essere comprensivo di più diritti ecologici.

5. Diritti ecologici come espressione dello sviluppo della cultura costituzionale

È opportuno delineare nell'ambito del principio ecologico un'innovativa situazione giuridica connessa all'equilibrio ecosistemico, rilanciando l'interpretazione già fatta propria in passato dalla Corte costituzionale che considerò la salvaguardia dell'ambiente come «diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della colletti-

⁷⁴ C. CULLINAN, *Wild Law. A Manifesto for Earth Justice*, Devon, 2003.

⁷⁵ D.R. BOYD, *I diritti della natura. Una rivoluzione giuridica che potrebbe salvare il mondo*, cit., pp. 140-143.

⁷⁶ M. CARDUCCI, *Natura (Diritti della)*, in R. SACCO (a cura di), *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Milano, 2017, pp. 486 ss.

vità» (sent. n. 210 del 1987) e che ora trova un'eco, richiamata, nella sentenza n. 105 del 2024.

A tal fine è importante cogliere la permanente prospettiva antropocentrica interna a un «greening of the human right law» in opposizione di un'alternativa ecologista basata sulla configurazione di un «law of environmental rights»⁷⁷: la differenza si può cogliere soltanto partendo dall'idea che i diritti ecologici si basano sull'interdipendenza tra diritti civili, economici, politici e sociali al punto da dover assicurare la dimensione sociale o collettiva della garanzia di questi stessi diritti in una prospettiva di «pari dignità sociale» della singola persona con la collettività e l'ecosistema di cui è parte. La raggiunta indivisibilità della tutela dei diritti dovrebbe fondarsi sull'imprescindibilità di un ambiente in buona salute per godere della pari dignità sociale: emerge così la multidimensionalità della tutela dell'ecosistema quale incrocio tra diritti di libertà, diritti politici, diritti sociali e culturali. I diritti ecologici dovrebbero avere natura composita, in effetti, in quanto senza l'equilibrio ecosistemico qualunque situazione giuridica attiva si indebolisce. A mero titolo esemplificativo, un crollo geologico dovuto ad eccessiva antropizzazione ipoteca accesso alla scuola, alla sanità, ai luoghi di culto, ai seggi elettorali, trasporti per godere di libera circolazione, iniziativa economica, proprietà di ogni tipo, diritto alla casa e così via, fino a coinvolgere il diritto alla vita.

Alla luce della multidimensionalità della crisi ecologica la scienza del diritto non può rimandare ulteriormente l'elaborazione teorica che è in parte consistente già patrimonio della cultura popolare come dimostrano anche i richiamati molteplici contenziosi climatici in tutta Europa⁷⁸: è necessario abbandonare l'idea, radicata ancora, che la coppia concettuale natura/cultura richiami domini autonomi, se non

⁷⁷ D. HARRIS, M. O'BOYLE, E. WARBRICK (a cura di), *Law of the European Convention on Human Rights*, Oxford, 2014, in particolare p. 582.

⁷⁸ È noto che alcuni contenziosi abbiano dato soddisfazione ai ricorrenti. In particolare, dopo il caso olandese *Urgenda c. Paesi Bassi* del 2019, è stata la Corte Edu, *KlimaSeniorinnen c. Svizzera* di aprile 2024, a dar conto del «riconoscimento scientifico, politico e giudiziario di un legame tra gli effetti negativi del cambiamento climatico e il godimento dei (vari aspetti dei) diritti umani» soprattutto a carico delle «innocenti» future generazioni al punto che gli Stati posseggono un margine di apprezzamento «ridotto» rispetto agli obblighi di mitigazione del cambiamento climatico a fronte di un margine più ampio per quanto riguarda la scelta dei mezzi da adottare sebbene strettamente ancorati a parametri valutativi di preciso spessore scientifico che vincolano l'esercizio della sovranità statale, elencati al paragrafo 550 della decisione.

oppositivi. Anche il concetto di natura, infatti, è un costrutto culturale che, come si è accennato, può divergere enormemente da contesto a contesto. Sebbene nel pensiero critico europeo da tempo siano messe in dubbio radicalmente le linee nette, precise e inequivocabili distintive tra i due domini, le resistenze culturali affondano le proprie radici financo in un'organizzazione del sapere tale da creare incomunicabilità, in particolare tra scienze umane e scienze naturali. La frammentazione cognitiva esistente non dovrebbe impedire, però, di avvertire l'esigenza di poggiare sul sapere delle altre scienze, nel nostro caso quelle naturali, rivendicando pur sempre la propria autonomia.

Bisognerebbe valorizzare che anche la Corte costituzionale ha elaborato una nozione multidimensionale di ambiente che travalica interessi meramente naturalistici o sanitari, ricomprendendo interessi educativi, culturali e ricreativi, come luogo/spazio dello sviluppo della persona e della partecipazione alla vita consociata ai sensi dell'art. 3 Cost. e della sua «pari dignità sociale». In altri termini è la cultura costituzionale che deve fare tesoro delle acquisizioni già compiute e portare a compimento un salto di paradigma nel collocare la crisi ecologica quale estrema compromissione delle nostre condizioni di esistenza e della caratura costituzionale delle nostre convivenze.

I diritti ecologici hanno natura composita, in effetti, perché senza l'equilibrio ecosistemico qualunque situazione giuridica attiva si indebolisce perché, oltre ad atteggiarsi come prisma di diritti di libertà, politici e sociali, sono quasi preconditione delle forme della convivenza e sono strettamente connessi a quel principio di solidarietà, con relativa responsabilità, che è alla base di qualunque forma di convivenza. Quando il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine socio-economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana ai sensi dell'art. 3 è collegato, non solo ai doveri inderogabili di solidarietà *ex* art. 2, ma anche all'art. 9, la funzione sociale della proprietà dell'art. 42 e l'utilità sociale di cui all'art. 41 della Costituzione assumono un connotato più stringente della semplice pretesa risarcitoria per eventuali comportamenti dannosi per singoli o intere collettività.

L'ambiente in una lettura così approfondita e irrelata tra i valori coinvolti costringe a rileggere gli articoli 41 e 42 Cost. per collocare la tutela ambientale non quale mero limite allo "sviluppo" in modo che sia "sostenibile", ma piuttosto a renderlo obiettivo ineliminabile di ogni forma di godimento e uso della proprietà così come dello svol-

gimento dell'iniziativa economica, pubblica o privata che sia coerente con l'utilità sociale e la libertà, sicurezza e di dignità umana.

Nella nostra cultura non dovrebbe mancare la diffusa conoscenza di una breve favola, nota come *Il topo e la montagna*⁷⁹, riassunta per lettera da Gramsci: metafora di un ambiente vissuto attraverso una visione della cultura come capacità di comprendere la vita e le relazioni non solo con gli altri esseri umani ma anche con il resto dell'ecosistema, come apprendimento sociale e sistema simbolico, non solo come accumulo di conoscenze. La filosofia della prassi dovrebbe ispirare l'attuazione dell'art. 9 Cost. nella sua complessità, legando l'ambiente alle istanze socio-economiche e invitando gli intellettuali a costruire una nuova cultura per un mondo più aderente, non solo alla ricerca delle scienze naturali, ma anche ai principi di un costituzionalismo critico, estendendo la critica alla dimensione ecologica dell'esistenza.

L'abbandono di un antropocentrismo di maniera nel diritto non significa dimenticare l'umanità e la sua eccezionalità, ma rifondare criticamente un rinnovato umanesimo⁸⁰ e, dunque, un costituzionalismo all'altezza dei tempi, presenti e futuri per concepire «un vero e proprio piano di lavoro, organico e adatto a un paese rovinato dal disboscamento»⁸¹.

⁷⁹ A. GRAMSCI, Lettera del 1° giugno 1931, in *Lettere dal carcere*, a cura di S. Caprioglio e E. Fubini, Torino, 1965, pp. 440-441: «Un bambino dorme. C'è un bricco di latte pronto per il suo risveglio. Un topo si beve il latte. Il bambino, non avendo latte, strilla, e la mamma che non serve a nulla corre dalla capra per avere del latte. La capra gli darà il latte se avrà l'erba da mangiare. Il topo va dalla campagna per l'erba e la campagna arida vuole l'acqua. Il topo va dalla fontana. La fontana è stata rovinata dalla guerra e l'acqua si disperde: vuole il maestro muratore; questo vuole le pietre. Il topo va dalla montagna e avviene un sublime dialogo tra il topo e la montagna che è stata disboscata dagli speculatori e mostra dappertutto le sue ossa senza terra. Il topo racconta tutta la storia e promette che il bambino cresciuto ripianterà i pini, querce, castagni ecc. Così la montagna dà le pietre ecc. e il bimbo ha tanto latte che si lava anche col latte. Cresce, pianta gli alberi, tutto muta; spariscono le ossa della montagna sotto il nuovo *humus*, la precipitazione atmosferica ridiventa regolare perché gli alberi trattengono i vapori e impediscono ai torrenti di devastare la pianura. Insomma il topo concepisce un vero e proprio piano di lavoro, organico e adatto a un paese rovinato dal disboscamento».

⁸⁰ E.W. SAID, *Umanesimo e critica democratica. Cinque lezioni*, Milano, 2002, con cui l'A. definisce i tratti di un nuovo umanesimo militante adeguato a una visione autenticamente universalistica.

⁸¹ Così finisce la favola *Il topo e la montagna*, cit.

* * *

ABSTRACT

ITA

L'Autrice propone una lettura unitaria dei tre commi in cui si struttura ora l'art. 9 Cost., in cui il nuovo principio ecologico introdotto nel 2022 permea lo sviluppo della cultura e della ricerca, ivi compresa quella costituzionale. In questo sviluppo, più che seguire l'esempio dei diritti della Natura di matrice latino-americana, un costituzionalismo critico dovrebbe elaborare dei diritti ecologici di natura multidimensionale perché espressivi dell'intreccio tra diritti civili, sociali, economici e culturali. Solo una lettura dell'art. 9 alla luce degli artt. 2 e 3, però, potrà guidare la giustizia sociale in quella ambientale dando nuova linfa alla dimensione costituzionale degli artt. 41 e 42 Cost.

L'interpretazione proposta affonda le proprie radici nel passaggio a una visione ecocentrica che presuppone un ripensamento della persona come parte dell'ecosistema e, quindi, un nuovo umanesimo.

EN

The Author proposes a unified interpretation of the three paragraphs that now make up Article 9 of the Constitution, in which the new ecological principle introduced in 2022 permeates the development of culture and research, including constitutional research. In this development, rather than following the example of Latin American rights of nature, critical constitutionalism should develop multidimensional ecological rights that express the intertwining of civil, social, economic, and cultural rights. However, only a reading of Article 9 in light of Articles 2 and 3 can guide social justice in environmental matters, giving new life to the constitutional dimension of Articles 41 and 42 of the Constitution. The proposed interpretation is rooted in the shift to an ecocentric view that presupposes a rethinking of the person as part of the ecosystem and, therefore, a new humanism.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)